



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

VISTI in particolare l'articolo 7-bis, comma 2, e l'articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e successive modificazioni, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Veneto, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. GAB/DEC/2011/168 del 28 ottobre 2011;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di "Rifacimento metanodotto Campodarsego – Castelfranco Veneto DN 300 (12") e opere connesse DP 24/75 bar" ubicato nella regione Veneto, nelle provincie di Padova e Treviso, presentata dalla Snam Rete Gas S.p.A. con nota prot. 1452 del 15 dicembre 2017, acquisita con protocollo 29231/DVA del 18 dicembre 2017;

VISTA la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta in data 21 dicembre 2017, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico;

PRESO ATTO che il progetto è ricompreso tra le tipologie di opere di cui all'allegato II bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, al punto 1, lettera



b) – “Installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO₂ ai fini dello stoccaggio geologico, superiori a 20 km” sottoposte, ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 2, del medesimo decreto, a procedura di verifica di assoggettabilità in sede statale;

PRESO ATTO che la Snam Rete Gas S.p.A. ha comunque ritenuto di presentare direttamente una istanza di valutazione d’impatto ambientale, anziché una verifica di assoggettabilità a VIA;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell’istanza VIA del 21 dicembre 2017, nonché le integrazioni fornite in data 22 maggio 2018, a fronte della richiesta della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali prot. 9770/DVA del 26 aprile 2018;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- a) la realizzazione di un nuovo collegamento “Campodarsego – Castelfranco Veneto” della lunghezza di 23,543 km [DN 300 (12”) e DN 200 (8”)];
- b) la dismissione dell’attuale metanodotto in esercizio “Campodarsego – Castelfranco Veneto”, la cui costruzione risale agli anni sessanta, ed altre condotte per una lunghezza complessiva di 25,387 km;
- c) la realizzazione di 9,916 km di condotte secondarie per ricollegamenti ed allacciamenti alle utenze esistenti;

CONSIDERATO che:

- a) nessun sito della Rete Natura 2000 è direttamente interferito dall’opera e dai lavori;
- b) il SIC-ZPS IT3260023 – “Muson vecchio, sorgenti e roggia Acqualonga” è l’area della Rete Natura 2000 più prossima al tracciato delle opere in progetto e dista da queste circa 200 metri;
- c) gli altri siti della Rete Natura 2000, posti ad una distanza sino a 10 km dalle opere in progetto, sono:
 - 1) ZPS IT3240026 – “Prai di Castello di Godego”;
 - 2) SIC IT3240028 – “Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest”, coincidente con “ZPS IT3240011 Fiume Sile sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina”;
 - 3) SIC IT3260022 – “Palude di Onara e corso d’acqua di risorgiva S. Girolamo” coincidente con ZPS IT3260001 “Palude di Onara”;
 - 4) SIC-ZPS IT3260018- “Grave e Zone umide della Brenta”;
- d) al fine di valutare la significatività dell’incidenza del progetto sui siti della Rete Natura 2000 posti ad una distanza inferiore a 5 km dagli interventi, è stato redatto, per ogni sito, lo studio della Valutazione di incidenza;
- e) nel proprio parere, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, ha condiviso, ritenendole adeguate, le valutazioni espresse nell’ambito dello studio di incidenza, ed ha valutato che la realizzazione dell’opera nel suo complesso non inciderà sulle funzioni ecologiche dei siti e non limiterà le connessioni tra aree naturali;

PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, sono pervenute n. 2 osservazioni di cui una dal Comune di Resana, in data 9 aprile 2018, ed una dalla Provincia di Treviso, in data 16 giugno 2018;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto che le osservazioni e le richieste contenute nelle osservazioni pervenute, non siano in contrasto con le valutazioni espresse e con le prescrizioni impartite nel proprio parere;



ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 2778 del 6 luglio 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

VISTA la nota prot. 296385 del 13 luglio 2018 con cui la Regione Veneto ha trasmesso, nelle more dell'emanazione del provvedimento da parte della Giunta Regionale, il quadro prescrittivo del parere favorevole del proprio Comitato tecnico VIA, approvato nella seduta del 20 giugno 2018;

VISTA la nota prot. 17453/DVA del 26 luglio 2018 con cui la Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali, nel trasmettere alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS il quadro prescrittivo del parere favorevole del Comitato tecnico VIA della Regione Veneto, ha chiesto alla stessa di comunicare, nelle more dell'acquisizione del parere del Ministero per i beni e la attività culturali, "se intenda modificare il proprio quadro prescrittivo, o in alternativa se le prescrizioni impartite dalla Regione Veneto possono essere recepite in toto od in parte nel decreto di compatibilità ambientale";

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 2817 del 31 agosto 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con il quale si comunica che le condizioni ambientali contenute nel parere del Comitato tecnico VIA della Regione Veneto "sono già sostanzialmente comprese anche nel Quadro Prescrittivo emesso da CTVA con Parere 2778 del 6 luglio 2018", e che pertanto ritiene di riconfermare e non modificare i contenuti delle condizioni ambientali nel proprio parere;

VISTA la nota prot. 5646/DVA del 5 marzo 2019 con cui la Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali, avendo rilevato nel quadro prescrittivo del parere n. 2778 del 6 luglio 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS che la prescrizione n. 5 risultava incompleta a causa di un errore nella redazione del testo, ha chiesto alla detta Commissione di voler comunicare il testo completo;

ACQUISITA la nota, assunta al prot. 12257/DVA del 15 maggio 2019, con cui è stato trasmesso uno stralcio di verbale dell'Assemblea plenaria n. 7 del 15 marzo 2019, nella quale viene riportato il testo integrale della prescrizione n. 5;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni espresso dalla Regione Veneto con delibera n. 1830 del 4 dicembre 2018, trasmesso con nota prot. 523684/DVA del 24 dicembre 2018, che recepisce il quadro prescrittivo del parere favorevole del proprio Comitato tecnico VIA approvato nella seduta del 20 giugno 2018;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali con nota prot. 3646 del 5 febbraio 2019;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo n. 2778 del 6 luglio 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 39 pagine;
- b) il parere positivo n. 2817 del 31 agosto 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 9 pagine;
- c) il parere positivo del Ministero per i beni e le attività culturali espresso con nota prot. 3646 del 5 febbraio 2019, costituito da n. 7 pagine;



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
ROMA 2015 - I.P.Z.S. S.p.A. | 2 | 5 | 9 | U | X | C | 0 | 0 | 1 | 9 | 8

- d) parere positivo con prescrizioni espresso dalla Regione Veneto con delibera n. 1830 del 4 dicembre 2018, costituito da n. 60 pagine;
- e) stralcio di verbale dell'Assemblea plenaria n. 7 del 15 marzo 2019, costituito da n. 1 pagina;

VISTA la nota prot. DVA-int 15697 del 19 giugno 2019 e la nota prot. DVA-int 16060 del 24 giugno 2019, con le quali rispettivamente, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ed il direttore della Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, hanno trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

CONSIDERATO CHE:

- a) l'articolo 28 del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, prevede che sia l'autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti VIA eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;
- b) con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 24 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";
- c) in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo n. 104/2017, la locuzione "condizioni ambientali" ha sostituito il termine "prescrizioni";
- d) il quadro prescrittivo di cui al presente decreto è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

RITENUTO sulla base di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale)

1. E' espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di "Rifacimento metanodotto Campodarsego – Castelfranco Veneto DN 300 (12") e opere connesse DP 24/75 bar" ubicato nella regione Veneto, nelle provincie di Padova e Treviso, presentato dalla Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI) - piazza Santa Barbara 7, subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Art. 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2778 del 6 luglio 2018 come integrato dallo stralcio di verbale dell'Assemblea plenaria n. 7 del 15 marzo 2019. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.



Art. 3

(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali n. 3646 del 5 febbraio 2019. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 4

(Condizioni ambientali della Regione Veneto)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui alla deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 1830 del 4 dicembre 2018, se non in contrasto o non ricomprese nelle condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero per i beni e le attività culturali. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 5

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 4, e, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. Il "soggetto individuato per la verifica di ottemperanza" alle condizioni ambientale poste nella delibera di Giunta della Regione Veneto è la Regione medesima, che provvederà direttamente o avvalendosi di altri enti da essa delegati. Il Ministero per i beni e le attività culturali effettua le attività di verifica tramite i propri Uffici centrali e periferici così come indicato nel proprio parere.

3. I suddetti soggetti ed uffici provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero per i beni e le attività culturali.

4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 3 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento sarà comunicato alla Snam Rete Gas S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Veneto, alle Province di Padova e Treviso, ai Comuni di Campodarsego, Borgoricco, Camposampiero, Loreggia, Piombino Dese, Resana, Castelfranco Veneto, San Giorgio delle Pertiche nonché all'ARPA Veneto.




2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

3. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, allo stralcio del verbale dell'Assemblea plenaria n. 7 del 15 marzo 2019, al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e al parere della Regione Veneto, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni e al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE



IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI

